

Approvate le modalità per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” e definita la nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016, previa consultazione del Garante della Privacy, definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Pesante l'impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione dei dati. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Studi di settore, al via 160mila comunicazioni “inviti” a regolarizzare

Più trasparenza, maggiore condivisione e un dialogo nuovo tra Entrate e Contribuenti sulle anomalie da studi di settore per facilitare l'assolvimento spontaneo degli obblighi fiscali. Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'1 giugno 2016, prot. 85525/2016, infatti, prende il via la nuova stagione contrassegnata da 160.693 inviti a mettersi in regola diretti ai contribuenti. In particolare, il Provvedimento definisce le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore, relativi al triennio 2012-2014, da pubblicare nel “Cassetto fiscale” dei contribuenti interessati. Anche quest'anno, quindi, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni che sono in suo possesso, dando la possibilità a coloro che riceveranno le comunicazioni di anomalia di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione, nonché di tenerne conto in vista della presentazione del modello Unico 2016.

La disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della

trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale

Le società che entro il 30 settembre assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci possono fruire della mini imposta sostitutiva introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. L'aliquota prevista nei casi ordinari è pari all'8 per cento della differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. Per le società non operative o in perdita sistematica, invece, l'imposta sostitutiva ha un'aliquota del 10,5 per cento.

Inoltre, con un semplice comportamento concludente, entro il 31 maggio 2016 le imprese individuali potevano scegliere di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa.

L'imposta sostitutiva derivante dall'esercizio dell'opzione è pari all'8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.

Con la circolare n. 26/E dell'1 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate illustra il funzionamento del regime agevolato temporaneo ...

Studi di settore per l'anno di imposta 2015. Le novità e

le linee guida per controlli

L'indicazione infedele dei dati non preclude sempre l'accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere alle agevolazioni previste dal regime se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l'anno di imposta 2015. L'Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l'applicazione degli studi.

Studi di Settore: on line slide e documenti illustrativi utilizzati a margine della videoconferenza delle Entrate con gli Osservatori regionali

Nel sito internet dell'Agenzia, nella sezione Studi di settore > Osservatori regionali > Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016, disponibile il materiale utilizzato nel corso della conferenza

relativo alle ultime novità, al regime premiale, ai correttivi crisi e al software Gerico 2016.